

La devoluzione del patrimonio negli enti del Terzo settore

di **Patrizia Sideri**

OneDay Master

Personalità giuridica e operazioni straordinarie degli ETS

Scopri di più

La disciplina della **devoluzione del patrimonio** negli enti del Terzo settore (ETS), rappresenta un meccanismo di **tutela rafforzata della destinazione del patrimonio** a finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, in coerenza con il principio di assenza dello scopo di lucro; **2 sono**, infatti, **i capisaldi a fronte delle agevolazioni di cui possono beneficiare gli ETS**: da un lato, il **divieto di distribuzione degli utili**, anche indiretta; dall'altro, la **devoluzione del patrimonio**.

Vi sono **2 casi in cui un ETS è tenuto alla devoluzione del patrimonio**: in **caso di scioglimento e in caso di cancellazione dal RUNTS**, con mantenimento dell'operatività **quale ente non profit** (non ETS).

Nel **primo caso**, ricordiamo che gli enti del Terzo settore sono tenuti, ai sensi dell'[**art. 9, D.Lgs. n. 117/2017 \(Codice del Terzo settore, o CTS\)**](#), a **devolvere il patrimonio in caso di scioglimento**: *«In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'ente interessato è tenuto a inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. **Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli**».*

Nel **secondo caso**, l'obbligo di devoluzione è **limitato al patrimonio incrementato durante il periodo di permanenza nel RUNTS**, stabilito dal [**comma 2 dell'art. 50, CTS**](#): *«L'ente cancellato dal Registro unico nazionale per mancanza dei requisiti che vuole continuare a operare ai sensi del codice civile deve preventivamente **devolvere il proprio patrimonio** ai sensi dell'articolo 9, limitatamente **all'incremento patrimoniale** realizzato negli esercizi in cui l'ente è stato iscritto nel Registro unico nazionale».*

La **decorrenza del termine iniziale** per il calcolo dell'incremento patrimoniale varia a seconda

che si tratti di **enti di nuova costituzione** o di enti che si **iscrivono ex novo al RUNTS**, senza provenire da preesistenti registri qualificati (ONLUS, ODV, APS), nel qual caso il **calcolo decorre dalla data di effettiva iscrizione al RUNTS**; in caso, invece, di ETS migrati in **quanto già iscritti nei previgenti registri** (ODV, APS, e ONLUS), il periodo da considerare decorre dalla **data di iscrizione iniziale** nei rispettivi registri pregressi: ciò in ragione del regime agevolato e dell'obbligo di devoluzione del patrimonio, che caratterizzava **tali tipologie di enti**, anche nel periodo antecedente alla **Riforma del Terzo settore**.

In tal senso, vedasi la Nota Direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 11508 dell'8 agosto 2024, con cui viene chiarito come **applicare l'obbligo di devoluzione dell'incremento patrimoniale** previsto dall'[art. 50, comma 2, CTS](#), distinguendo tra **2 categorie di enti del Terzo settore (ETS)**:

- **ETS migrati dai precedenti registri di Organizzazioni di Volontariato (ODV), Associazioni di Promozione Sociale (APS) o all'Anagrafe delle ONLUS**: per gli ETS che erano già iscritti ai preesistenti registri e la cui **iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore è avvenuta senza interruzioni**, l'obbligo di devoluzione si applica all'intero patrimonio accumulato, includendo quindi anche quello generato durante il periodo di iscrizione ai vecchi registri;
- **ETS non migrati: per gli ETS che non provengono dai registri precedenti**, l'incremento patrimoniale soggetto all'obbligo di devoluzione verrà calcolato solo a **partire dalla data della loro iscrizione al RUNTS**.

Circa le **modalità di calcolo dell'incremento patrimoniale** verificatosi nel periodo di permanenza all'interno del RUNTS (o dal periodo di iscrizione nei rispettivi registri ODV, APS, ONLUS per gli enti migrati), occorrerà procedere al raffronto tra il **valore del patrimonio netto** al momento di **decorrenza della prima iscrizione**, con il valore del **patrimonio netto alla data di cancellazione dal RUNTS**: tale dato, risulta di agevole individuazione per gli ETS tenuti a redigere il **bilancio per competenza** (in quanto dotati di personalità giuridica o con ricavi superiori a 300.000 euro), in quanto il patrimonio netto è determinato dalla **differenza tra l'attivo e il passivo della situazione patrimoniale**, mentre sarà più **difficoltoso negli ETS che redigono il rendiconto per cassa**. In ogni caso, in presenza di valori patrimoniali oggetto di valutazione, occorrerà ricorrere a una **perizia per la determinazione del valore effettivo dell'attivo e del passivo**.

Infine, ricordiamo che occorre richiedere il **preventivo parere al RUNTS circa la devoluzione**: la richiesta di **parere sulla devoluzione** del patrimonio residuo andrà effettuata **all'Ufficio Regionale RUNTS** che ha tempo **30 giorni per emettere il parere** (con applicazione del principio del silenzio assenso); solo successivamente all'intervenuto parere positivo, **l'organo preposto potrà deliberare lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio residuo**. In assenza del parere o in caso di comportamento difforme dallo stesso, l'atto di devoluzione del patrimonio è nullo.

Da ultimo, si evidenzia che a presidio della disposizione sull'obbligo di devoluzione, **oltre alla**



sanzione della nullità dell'atto di devoluzione (ricordiamo che la nullità non è sanabile e non è soggetta a prescrizione, ai sensi dell'[art. 1422, c.c.](#)), il CTS prevede una **sanzione amministrativa a carico degli amministratori** *«In caso di devoluzione del patrimonio residuo effettuata in assenza o in difformità al parere dell'Ufficio del Registro unico nazionale, i rappresentanti legali e i componenti degli organi amministrativi degli enti del Terzo settore che hanno commesso la violazione o che hanno concorso a commettere la violazione sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 euro a 5.000,00 euro»* ([art. 91, comma 2](#)).